

Ordine dei Dottori Commercialisti di Latina,  
Commissione Studi di Diritto Societario

**Perdite e ricapitalizzazione nelle società a  
responsabilità limitata: aspetti tecnici e legali**

---

**Riduzione del capitale per perdite, crisi di  
impresa e doveri degli organi sociali**  
*avv. Daniele Stanzione*

## Finalità dell'intervento

---

L'obiettivo dell'intervento è quello di analizzare i **doveri** che incombono sugli **organi di amministrazione e controllo in presenza di perdite** (anche ultra azzeranti) del capitale sociale delle s.r.l., tenuto conto peraltro che tale fase può rappresentare, tradizionalmente, il principale sintomo di **«emersione» della crisi dell'impresa**, momento quest'ultimo a cui il moderno ordinamento riconnette nuove attribuzioni e potenziali responsabilità in capo agli organi sociali.

## Agenda

---

- **Relazione fra riduzione del capitale per perdite e crisi di impresa. Principi di «autonomia organizzativa» dei soci e di «corretta amministrazione».**
- **La fattispecie di riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2482 bis c.c.**
- **La fattispecie di riduzione del capitale per perdite ex artt. 2447-2482 ter c.c.**
- **Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali.**
- **Art. 182 sexies l.f. e dovere di gestione conservativa.**
- **Brevi cenni sulla crisi dell'impresa e sui doveri degli organi sociali.**

## Premesse. Relazione fra riduzione del capitale per perdite e crisi dell'impresa

---

L'esistenza di una stretta **relazione** – giuridica ed economica – fra la fattispecie di **riduzione del capitale per perdite** e la situazione di **crisi dell'impresa** è oggi testimoniata dall'**art. 182-sexies I.f. (*Riduzione o perdita del capitale della società in crisi*)**, a norma del quale:

**(i) dalla data del deposito a) della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, b) della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione (ex art. 182-bis I.f.) ovvero c) della proposta di accordo, e sino all'omologazione *non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.***

## **(Segue) Premesse. Relazione fra riduzione del capitale per perdite e crisi dell'impresa**

---

(ii) per lo stesso periodo [di cui al precedente punto (i)] ***non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.***

(iii) resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma dell'art. 182-sexies l.f., ***l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.***

Restano invece impregiudicati gli **obblighi di cui agli artt. 2446, 1° co., c.c. e 2482-bis, 1°, 2° e 3° co., c.c.** (almeno per un adeguamento del valore statutario del capitale rispetto a quello reale)

---

## «Autonomia organizzativa» dei soci e «ampliamento» dei doveri degli organi di amministrazione e controllo. I ruoli.

---

Le fattispecie di riduzione obbligatoria per perdite si contraddistinguono, quindi:

- (i) da un lato, per l'affermazione di un principio di **«autonomia organizzativa»** dei soci, chiamati all'adozione degli **«opportuni provvedimenti»** per il ripristino della situazione patrimoniale e quindi per la «gestione dell'investimento» realizzato, attraverso l'adozione di «vere e proprie decisioni aziendali» (v. Di Rienzo);
- (ii) dall'altro – anche in virtù della delicatezza di tale fase, prodromica alla crisi – per la peculiare **diligenza** e **competenza** che si richiede agli amministratori (e, di riflesso, ai sindaci) nella cura e gestione di tali eventi.

## **(Segue) Il principio di «corretta amministrazione».**

---

Va infatti ricordato che la riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto numerose **clausole generali**, suscettibili di essere variamente interpretate in relazione al contesto applicativo, fra cui il **«principio di corretta amministrazione»**, ricavabile dall'art. 2392, co. 1, c.c., in base al quale *«Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la **diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze**»*.

La norma è stata ritenuta in dottrina espressione di un principio generale, applicabile in ogni modello societario (s.r.l. inclusa), come suggeriscono peraltro altre disposizioni normative (v. art. 2489 e 2497 c.c.)

## **(Segue) Il principio di «corretta amministrazione». L'interpretazione della dottrina**

---

Tale norma, secondo l'interpretazione fornita in dottrina, «impone di **individuare gli obblighi comportamentali da osservare non solo sulla base delle regole aventi matrice giuridica, ma anche sulla scorta delle regole tecniche elaborate nell'ambito delle prassi e delle scienze aziendalistiche**, così come si evince dal fatto che l'organo di controllo è chiamato ad esercitare la funzione di vigilanza, oltre che sull'osservanza della legge e dello statuto, anche sul rispetto dei principi di corretta amministrazione» (art. 2403 c.c.) (v. Balestra).

## **(Segue) Il principio di «corretta amministrazione». L'interpretazione della dottrina**

---

**Pertanto, si è rilevato che «ben potrebbe profilarsi un illecito in tutti quei casi in cui, pur richiedendo l'espletamento della specifica funzione gestoria il possesso di un'adeguata preparazione sotto il profilo tecnico, ci si induca all'assunzione dell'incarico pur essendo privi del necessario bagaglio e corredo di competenze» (Balestra), posto che l'amministratore «deve dotarsi della preparazione tecnica adeguata alla carica o, altrimenti, deve rinunciarvi, anche se è il maggiore azionista della società, giacché non sono soltanto suoi, ma anche dei creditori e dei terzi in genere gli interessi in gioco» (Galgano-Genghini).**

**(Segue) Il principio di «corretta amministrazione». L'obbligo di informazione di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.**

---

Una specifica attuazione del principio di corretta amministrazione può rinvenirsi già negli artt. 2446 e 2482-bis c.c. laddove impongono all'organo amministrativo di depositare una **«relazione» sulla situazione patrimoniale della società** (corredata dalle osservazioni dell'organo di controllo) e di **dare conto, in assemblea, dei «fatti di rilievo» avvenuti dopo** la redazione della predetta relazione.

Si è osservato che **l'informativa «aggiornata»** da fornire in tal modo ai soci **deve rispondere ad un criterio di «funzionalità» ed «adeguatezza» rispetto alle decisioni** che gli stessi **soci** sono chiamati a prendere, come dimostrerebbe, peraltro, proprio l'espressione «fatti di rilievo» utilizzata dal legislatore (Di Rienzo).

---

## Agenda

---

- Relazione fra riduzione del capitale per perdite e crisi di impresa. Principi di «autonomia organizzativa» dei soci e di «corretta amministrazione».
- **La fattispecie di riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2482 bis c.c.**
- **La fattispecie di riduzione del capitale per perdite ex artt. 2447-2482 ter c.c.**
- **Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali.**
- **Art. 182 sexies l.f. e dovere di gestione conservativa.**
- **Brevi cenni sulla crisi dell'impresa e sui doveri degli organi sociali.**

## Le fattispecie di cui agli artt. 2446-2482 bis c.c. e 2447-2482 ter c.c.

---

Fatte tali premesse, procediamo quindi ad esaminare ruolo e funzioni degli organi sociali in presenza di perdite tali da ridurre il capitale ex artt. 2446-2482 bis c.c. o 2447-2482 ter c.c.

### Riduzione del capitale per perdite ex art. 2482 bis c.c.

1) Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti (art. 2482 bis, 1° co., c.c.).

## Riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2482 bis c.c.

---

Secondo l'opinione maggioritaria, la locuzione «**senza indugio**» deve essere interpretata nel senso che gli amministratori sono tenuti a provvedere alla convocazione dell'assemblea nel termine di 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dei presupposti da cui discende l'obbligo di convocazione (Reviglione, Spolidoro).

Tale conclusione si ricaverebbe, in particolare, dall'**art. 2631 c.c. (Omessa convocazione dell'assemblea)** che individua, in assenza di una diversa previsione di legge o di statuto, nella mancata convocazione dell'assemblea nel termine di 30 giorni il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa (aumentata di 1/3, in questi casi) verso amministratori e sindaci.

## Riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2482 bis c.c. **Convocazione obbligatoria da parte dell'organo di controllo?**

---

Mentre l'art. 2446 c.c. prevede espressamente la competenza sostitutiva obbligatoria del collegio sindacale per la convocazione dell'assemblea, in caso di inerzia degli amministratori, l'art. 2482 bis c.c. è silente sul punto.

Secondo una certa opinione, **nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia facoltativa ed esso non sia stato nominato, l'assemblea di s.r.l., in caso di inerzia degli amministratori, potrebbe essere «autoconvocata» dal socio che detenga la percentuale qualificata di un terzo del capitale sociale ex art. 2479, co. 1, c.c. (Cagnasso).**

## Riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2482 bis c.c. **La «relazione» degli amministratori.**

---

Oltre all'**obbligo di convocare l'assemblea**, incombe sugli amministratori, come anticipato, **l'onere di sottoporre ai soci una relazione sulla situazione patrimoniale della società**, corredata delle osservazioni dell'organo di controllo (cui si aggiunge l'informativa sui successivi «fatti rilevanti»).

Nonostante l'utilizzo del termine **«relazione»**, si ritiene in dottrina (Racugno-Corrado):

- (i) che debba essere predisposta una **vera a propria situazione patrimoniale**, redatta secondo i principi in tema di redazione del bilancio;
- (ii) che essa, applicandosi l'art. 2478 bis c.c., **dovrà riferirsi ad un momento risalente a non più di 120 giorni prima dell'assemblea.**

## Riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2482 bis c.c. Mancata riduzione della perdita entro l'esercizio successivo. **La riduzione obbligatoria**

---

«**Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea** per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. **In mancanza gli amministratori e i sindaci** o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 **devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio**» (art. 2482 bis, 4° co., c.c.).

La **dottrina** si è interrogata:

(i) sulla corretta interpretazione della locuzione «**esercizio successivo**»;

**(Segue) Riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2482 bis c.c. Mancata riduzione della perdita entro l'esercizio successivo. **La riduzione obbligatoria****

---

**(ii) sulla effettiva possibilità di ritenere la riduzione ancora obbligatoria laddove la perdita risalga sopra la soglia del terzo del capitale dopo la chiusura dell'esercizio sociale;**

**(iii) sulla adeguatezza dell'esecuzione di versamenti spontanei al fine di evitare il maturare dei presupposti per la riduzione obbligatoria.**

Quanto al punto sub **(i)**, ci si è domandati se per «**esercizio successivo**» debba intendersi l'esercizio successivo a quello in cui si sono prodotte le perdite oppure – secondo l'opinione maggioritaria – l'esercizio successivo a quello in cui è stata convocata l'assemblea ex art. 2482 bis, co. 1, c.c.

---

**(Segue) Riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2482 bis c.c. Mancata riduzione della perdita entro l'esercizio successivo. **La riduzione obbligatoria****

---

Quanto al punto sub **(ii)**, non c'è un'opinione condivisa in relazione all'**ipotesi in cui la perdita risalga al di sopra della soglia del terzo del capitale dopo la chiusura dell'esercizio successivo**. Secondo un certo orientamento (Zanarone), in tal caso non sussisterebbero più i presupposti per la riduzione obbligatoria ma gli amministratori resterebbero onerati ai sensi del comma 1° dell'art. 2482 bis c.c.

Quanto infine al punto sub **(iii)**, una parte minoritaria della dottrina propende per la **soluzione negativa** sul presupposto che, non essendo i versamenti oggetto di adeguata pubblicità, i terzi non sarebbero chiaramente ed adeguatamente informati (e quindi tutelati).

**(Segue) Riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2482 bis c.c. Mancata riduzione della perdita entro l'esercizio successivo. **La riduzione giudiziale****

---

**Laddove l'assemblea non deliberi la riduzione obbligatoria, gli amministratori, i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti **devono adire il tribunale affinché venga disposta la riduzione del capitale** in proporzione alle perdite accertate.**

Tale legittimazione spetta inoltre a **«qualsiasi interessato»**, quindi a colui che sia titolare di un interesse giuridicamente qualificato (Reviglioni), tra cui evidentemente vi sono i soci e i creditori sociali.

## Agenda

---

- Relazione fra riduzione del capitale per perdite e crisi di impresa. Principi di «autonomia organizzativa» dei soci e di «corretta amministrazione».
- La fattispecie di riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2482 bis c.c.
- **La fattispecie di riduzione del capitale per perdite ex artt. 2447-2482 ter c.c.**
- **Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali.**
- **Art. 182 sexies l.f. e dovere di gestione conservativa.**
- **Brevi cenni sulla crisi dell'impresa e sui doveri degli organi sociali.**

## Riduzione del capitale per perdite ex artt. 2447-2482 ter c.c. **I presupposti**

---

Mentre la **disciplina di cui** agli artt. 2446-2482 bis c.c. consente di rinviare la perdita all'esercizio successivo, gli **artt. 2447-2482 ter c.c.** richiedono l'adozione di provvedimenti immediati **in presenza dei due presupposti** di seguito indicati:

- (i) l'essere la **perdita superiore al terzo del capitale sociale**;
- (ii) l'aver la medesima perdita **ridotto il capitale al di sotto del valore minimo legale**.

Le due condizioni devono sussistere congiuntamente e **tale situazione, se non eliminata, costituisce causa di scioglimento** della società ex art. 2484, n. 4), c.c., con l'obbligo di procedere alla liquidazione (salvo che non venga deliberata la trasformazione).

## Riduzione del capitale per perdite ex artt. 2447-2482 ter c.c. **I doveri degli organi sociali**

---

In presenza dei due presupposti sopra indicati, **l'organo amministrativo deve prontamente riunirsi per l'accertamento della precisa entità della perdita e la conseguente convocazione – «senza indugio» – dell'assemblea per deliberare la riduzione del capitale.**

Si ritiene, in primo luogo, che anche in tal caso vigerà a carico degli amministratori **l'obbligo di redigere la «relazione» sulla situazione patrimoniale** (con le osservazioni dell'organo di controllo), trattandosi di un principio generale (Reviglione).

Secondo dottrina e giurisprudenza maggioritaria, gli amministratori non saranno invece obbligati a convocare l'assemblea qualora i soci eseguano **versamenti a fondo perduto.**

## **(Segue). Riduzione del capitale per perdite ex artt. 2447-2482 ter c.c. I doveri degli organi sociali**

---

In caso di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2447-2482 ter c.c. (in particolare in caso di **mancata convocazione dell'assemblea**):

- (i) **gli amministratori** risulterebbero **responsabili (a)** verso la società, i soci e i terzi **dei danni** determinati dalla loro violazione, **oltre a poter essere revocati** dalla carica; (b) **ex art. 2631 c.c.** per omessa convocazione dell'assemblea;
- (ii) i sindaci, se nominati, risulterebbero **responsabili (a) ex art. 2406 c.c.** (*Omissioni degli amministratori*); (b) **ex art. 2631 c.c.** per omessa convocazione dell'assemblea.

**(Segue). Riduzione del capitale per perdite ex artt. 2447-2482 ter c.c. I doveri degli organi sociali. L'accertamento della causa di scioglimento.**

---

**Nel caso in cui l'assemblea, pur convocata «senza indugio», non deliberi la riduzione del capitale e la successiva reintegrazione sino al minimo legale, maturerebbe la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, n. 4, c.c.**

**Più precisamente, come noto, lo scioglimento non opera automaticamente (al manifestarsi delle perdite ex art. 2477 c.c., come in passato) ma solo a seguito dell'intervenuto accertamento della relativa causa da parte degli amministratori con l'iscrizione presso il registro delle imprese (avente, dopo la riforma, valore costitutivo).**

**Il presupposto invece non risulterebbe integrato laddove l'assemblea abbia deliberato la riduzione ma non abbia contestualmente sottoscritto l'aumento.**

---

**(Segue). Riduzione del capitale per perdite ex artt. 2447-2482 ter c.c. I doveri degli organi sociali. L'alternativa allo scioglimento. Art. 182-sexies I.f.**

---

Come chiarito in precedenza, **lo scioglimento non opererebbe laddove gli amministratori provvedano a presentare una delle domande di cui all'art. 182-sexies I.f.**

In particolare, anche laddove la causa di scioglimento si sia già perfezionata prima del deposito delle domande, essa non produrrebbe i suoi effetti se ancora non si è provveduto all'iscrizione presso il registro delle imprese della medesima causa di scioglimento.

**Inoltre, se l'accesso alla procedura viene chiesto prima della nomina dei liquidatori la sospensione della causa di scioglimento farà venir meno l'obbligo di nomina degli stessi così come l'applicazione dell'art. 2486 c.c.**

## Agenda

---

- Relazione fra riduzione del capitale per perdite e crisi di impresa. Principi di «autonomia organizzativa» dei soci e di «corretta amministrazione».
- La fattispecie di riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2482 bis c.c.
- La fattispecie di riduzione del capitale per perdite ex artt. 2447-2482 ter c.c.
- **Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali.**
- **Art. 182 sexies l.f. e dovere di gestione conservativa.**
- **Brevi cenni sulla crisi dell'impresa e sui doveri degli organi sociali.**

## Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali. **Anticipazione di alcuni effetti**

---

Come anticipato, gli **effetti dello scioglimento decorrono dall'iscrizione** nel registro delle imprese della delibera dell'organo amministrativo che accerta la relativa causa, così come **l'obbligo di convocare l'assemblea sorge contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento.**

Ciononostante, si è tuttavia osservato in dottrina che **alcuni effetti dello scioglimento sarebbero anticipati rispetto all'iscrizione:**

- (i) **il potere-dovere di gestire la società al solo fine della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sorge al momento del verificarsi della causa** ex art. 2484;
  - (ii) lo stesso **obbligo di iscrizione la cui omissione è fonte di responsabilità** ex art. 2485.
-

**(Segue). Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali. Anticipazione di alcuni effetti. Adempimenti degli amministratori**

---

Pertanto, se l'efficacia dello scioglimento sul piano reale è legata all'iscrizione, l'efficacia dello scioglimento sul piano delle responsabilità è legata al suo effettivo verificarsi e non all'iscrizione (Giannelli-Dell'Osso).

Quindi, verificatasi la causa di scioglimento, gli amministratori saranno tenuti, «senza indugio»:

- (i) ad accertare la causa di scioglimento con apposita deliberazione e a convocare l'assemblea per i provvedimenti di cui all'art. 2487 c.c.
- (ii) ad iscrivere la delibera che accerta la causa di scioglimento (in caso di amministrazione disgiuntiva nelle s.r.l. la causa potrebbe iscritta dal singolo amministratore).

## Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali. Adempimenti degli amministratori. **La tempistica.**

---

Si è osservato che **l'espressione «senza indugio» debba riferirsi a tutti gli adempimenti** prima elencati (accertamento della causa, convocazione assemblea ex art. 2487 ed iscrizione della causa stessa).

Secondo l'interpretazione prevalente anche in tal caso il riferimento temporale dovrebbe essere quello dei **30 giorni** (dalla conoscenza o oggettiva conoscibilità della causa di scioglimento), come si evincerebbe dagli artt. 2436 e 2361 c.c.

**Nello stesso termine di 30 giorni**, oltre agli adempimenti di cui sopra, **dovrebbe anche celebrarsi l'assemblea** (Giannelli-Dell'Osso), altrimenti essa potrebbe essere convocata nel termine prescritto ma per una data molto lontana.

## **Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali. Adempimenti degli amministratori. Le responsabilità. L'intervento dell'autorità giudiziaria.**

---

**In caso di omissione degli adempimenti prescritti:**

- (i) gli amministratori sarebbero responsabili ex artt. 2361 e 2360, 1° co., c.c. (Giannelli-Dell'Osso), oltre ai danni conseguenti all'inadempimento;**
- (ii) il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci accerta il verificarsi della causa di scioglimento con decreto (art. 2485, co. 2, c.c.).**

**Mentre si ritiene pacificamente che i soci o gli amministratori possano adire il tribunale singolarmente, è dibattuto se per i sindaci sia necessaria una determinazione collegiale o possano agire singolarmente (per la seconda soluzione, Trib. Biella, 26.05.2004).**

## Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali. Adempimenti degli amministratori. Inerzia dell'organo amministrativo. **Responsabilità dei sindaci.**

---

Secondo invece l'opinione della **dottrina** maggioritaria, la **legittimazione** ad adire il tribunale **spetterebbe al collegio sindacale**, non ai singoli sindaci, i quali ultimi però, per andare esenti da responsabilità ex art. 2407 c.c., dovrebbero far iscrivere a verbale il proprio dissenso motivato.

Pertanto, in caso di **inerzia degli amministratori** (ex art. 2307 e 2485, co° 2, c.c.), i **sindaci dovranno adire il Tribunale per l'accertamento della causa di scioglimento** e provvedere alla **convocazione dell'assemblea**, salvi i **danni** e l'applicazione, anche per essi, dell'**art. 2361 c.c.**

## Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali. **La gestione conservativa ex art. 2486 c.c.**

---

Come noto, mentre l'art. 2449 c.c. ante riforma del diritto societario poneva a capo degli amministratori della società in scioglimento il divieto (assoluto) di compiere nuove operazioni, pena la responsabilità illimitata e solidale degli stessi, l'art. 2486 post riforma prevede l'obbligo in capo agli amministratori di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Come precisato in precedenza, l'obbligo in questione interviene al verificarsi della causa di scioglimento, quindi anche prima della sua pubblicità (costitutiva) mediante iscrizione della stessa presso il registro delle imprese.

## Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali. **La gestione conservativa ex art. 2486 c.c.**

---

L'interpretazione prevalente dell'art. 2486 c.c. sembra essere più permissiva, rispetto a quella ante riforma, ammettendosi anche la **possibilità per gli amministratori di gestire la società secondo l'ordinario rischio di impresa**, fermo restando l'obbligo della sua funzionalizzazione alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio.

Tale conclusione è tuttavia da rivedere per l'ipotesi di **scioglimento per perdite** (ex art. 2447-2482 ter c.c.), posto che **dalla prosecuzione dell'attività non ci si potrebbe ragionevolmente attendere un risultato positivo**, salvo che gli amministratori non ritengano che l'arresto dell'attività sia in grado di produrre conseguenze ancora peggiori.

## Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali. La gestione conservativa ex art. 2486 c.c. **Violazione e responsabilità degli amministratori.**

---

Si ritiene ormai comunemente che la responsabilità solidale degli amministratori per violazione del divieto ricavabile dal co. 1 dell'art. 2486 c.c. non consegua di per sé dal compimento di un atto contrario ai doveri di gestione conservativa dell'impresa bensì solo dal verificarsi di un danno in capo alla società ai soci o ai terzi (che spetta a questi provare) che sia causalmente collegato all'inadempimento dell'amministratore.

Anche nel caso di produzione di un danno dovrà tuttavia essere valutata la ragionevolezza della scelta dell'amministratore nella prospettiva della conservazione del patrimonio, applicandosi così anche in tale contesto la c.d. ***business judgement rule.***

## Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali. La gestione conservativa ex art. 2486 c.c. **Violazione e responsabilità dei sindaci e dei soci**

---

Pur in mancanza di un riferimento esplicito all'art. 2486 c.c. si è osservato che **anche i sindaci potranno essere ritenuti solidalmente responsabili**, in caso di violazione dell'obbligo di gestione conservativa, **laddove siano stati inadempienti ai propri doveri di vigilanza** (ex artt. 2403 e 2407 c.c.) la cui applicabilità sarebbe confermata dall'art. 2488 c.c. (Giannelli-Dell'Osso).

Allo stesso modo potrebbe essere configurata una **responsabilità a carico dei soci di s.r.l.** laddove essi abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento degli **atti dannosi** da parte degli amministratori (art. 2476, co. 7, c.c.).

## Agenda

---

- Relazione fra riduzione del capitale per perdite e crisi di impresa. Principi di «autonomia organizzativa» dei soci e di «corretta amministrazione».
- La fattispecie di riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2482 bis c.c.
- La fattispecie di riduzione del capitale per perdite ex artt. 2447-2482 ter c.c.
- Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali.
- **Art. 182 sexies l.f. e dovere di gestione conservativa.**
- **Brevi cenni sulla crisi dell'impresa e sui doveri degli organi sociali.**

## **Art. 182-sexies l.f. e permanenza del dovere di gestione conservativa**

---

**Come accennato in precedenza, **sebbene l'art. 182 sexies l.f. preveda la sospensione degli effetti di alcune forme di riduzione per perdite nei casi ivi previsti, il medesimo articolo mantiene ferma al tempo stesso l'applicazione dell'art. 2486 c.c.****

**Da ciò consegue:**

- (i) che gli amministratori saranno incentivati a presentare la domanda nel più breve tempo possibile;**
- (ii) che anche in seguito gli amministratori non potranno gestire l'impresa come in una fase «fisiologica», dovendo il debitore richiedere l'autorizzazione del tribunale per gli atti di straord. amministr. fino alla pronuncia del decreto ex art. 163 l.f.**

## Agenda

---

- Relazione fra riduzione del capitale per perdite e crisi di impresa. Principi di «autonomia organizzativa» dei soci e di «corretta amministrazione».
- La fattispecie di riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2482 bis c.c.
- La fattispecie di riduzione del capitale per perdite ex artt. 2447-2482 ter c.c.
- Scioglimento della società e obblighi degli organi sociali.
- Art. 182 sexies l.f. e dovere di gestione conservativa.
- **Brevi cenni sulla crisi dell'impresa e sui doveri degli organi sociali.**

## **Crisi dell'impresa e doveri degli organi sociali. L'istanza di fallimento.**

---

Come più volte precisato, **la sussistenza delle fattispecie di riduzione per perdite sin qui esaminate potrebbe coincidere con uno stato di crisi dell'impresa** tale da indurre gli amministratori a percorrere soluzione di gestione della crisi medesima alternative al fallimento.

Come noto il moderno ordinamento, diversamente dal passato, si dimostra favorevole al superamento della crisi dell'impresa attraverso soluzioni concordate, in luogo del fallimento, ma **spetta agli amministratori formulare la difficile valutazione circa l'opportunità di perseguire il risanamento dell'impresa mediante le predette soluzioni alternative** o, al contrario, laddove l'impresa versi in stato di insolvenza, **circa la necessità di depositare istanza di fallimento (Cass. 27.02.2002).**

---

## Crisi dell'impresa e doveri degli organi sociali. L'istanza di fallimento. Responsabilità degli amministratori.

---

Si è infatti rilevato (Balestra) che tale **obbligo per gli amministratori di depositare istanza di fallimento** si evincerebbe dalla fattispecie penale di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 4), l.f. per cui *«È punito con la reclusione [...], se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che [...] ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa».*

**Gli amministratori** dovranno quindi, con peculiare diligenza,

- (i) individuare le cause della crisi e
  - (ii) verificare le modalità attraverso cui è possibile superarla (senza abusare delle soluzioni concordatarie), **potendo essere ritenuti responsabili laddove abbiano aggravato il dissesto perseguendo soluzioni irrazionali.**
-

## **Crisi dell'impresa e doveri degli organi sociali. L'istanza di fallimento. Responsabilità dei sindaci**

---

Differente è la posizione dei sindaci i quali non sono formalmente legittimati al deposito dell'istanza di fallimento. Si è tuttavia rilevato (Balestra) che:

- (i) **I sindaci potrebbero richiedere l'intervento del pubblico ministero per cui la relativa omissione, pur non rilevando come omessa richiesta di fallimento, potrebbe integrare la «grave colpa» di cui all'art. 217, co. 1, n. 4, l.f.;**
- (ii) **Sotto il profilo civilistico, i sindaci potrebbero essere ritenuti responsabili ex art. 2407 c.c. per non aver «stigmatizzato», anche con i poteri di intervento riconosciutigli dall'ordinamento, le attività o le omissioni degli amministratori che abbiano contribuito a determinare l'aggravamento del dissesto dell'impresa.**



Ordine dei Dottori Commercialisti di Latina,  
Commissione Studi di Diritto Societario

**Perdite e ricapitalizzazione nelle società a  
responsabilità limitata: aspetti tecnici e legali**

---

**Riduzione del capitale per perdite, crisi di  
impresa e doveri degli organi sociali**

*avv. Daniele Stanzione*

*[d.stanzione@studiosantosuosso.it](mailto:d.stanzione@studiosantosuosso.it)*